



SICUREZZA NEI CANTIERI CHE BENEFICIANO DI AGEVOLAZIONI FISCALI

Il presente documento è stato elaborato nell'ambito del Protocollo di intesa in materia di sicurezza sul lavoro stipulato tra ANCE e CNI, rinnovato nel gennaio 2021.

Per Ance, hanno collaborato con la Direzione Relazioni Industriali, la Direzione Politiche Fiscali, la Direzione Edilizia, Ambiente e Territorio, l'ufficio Tecnologie, normative tecniche e qualità delle costruzioni.

Per CNI hanno partecipato alla stesura del testo l'ing. Gaetano Fede, componente del Consiglio Nazionale – responsabile area sicurezza e prevenzione incendi, l'ing. Stefano Bergagnin, e l'ing. Andrea Galli, entrambi componenti del GdL Sicurezza del Cni.

Introduzione

Il cantiere temporaneo o mobile è definito come “*qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato X¹ del D. Lgs. n. 81/08*”.

Tale definizione è contenuta nel Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito TU sicurezza).

Le disposizioni del capo I del Titolo IV si applicano nei cantieri temporanei o mobili che rientrano nella summenzionata definizione, pertanto anche nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (bonus facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o 110%).

Le recenti misure di incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio hanno comportato un’intensificazione dell’attività in edilizia, imponendo una maggiore attenzione da parte di tutti i soggetti che operano a diverso titolo in cantiere per garantire il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza e collaborazione per la riduzione del fenomeno infortunistico nel settore.

In continuità con la campagna straordinaria di vigilanza avviata nel 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disposto accertamenti nel settore edile, con particolare riguardo ai numerosi cantieri che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche, assicurando verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell’intero anno 2022, con accertamenti indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati.

Pertanto, al fine di supportare imprese, professionisti e committenti nell’applicazione delle norme specifiche in materia di sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali, a seguito di numerosi quesiti pervenuti sul tema, ANCE e CNI, nell’ambito di un protocollo d’intesa rinnovato nel gennaio 2021, hanno condiviso il presente documento recante alcune FAQ ricorrenti, uno schema delle disposizioni di cui al capo I del Titolo IV e alcune definizioni utili per la lettura del documento.

¹ ALLEGATO X - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

F.A.Q.

1. CHI È IL COMMITTENTE IN UN APPALTO PRIVATO OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO?

In un appalto privato il committente è in genere il proprietario dell’immobile o il condominio nella persona dell’amministratore o di un soggetto delegato.

2. È OBBLIGATORIO NOMINARE IL RESPONSABILE DEI LAVORI (RL)?

No, è una facoltà del committente incaricare un responsabile dei lavori per svolgere i compiti ad esso attribuiti.

In caso di nomina, il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.

3. QUALI REQUISITI DEVE AVERE IL RESPONSABILE DEI LAVORI (RL)?

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non stabilisce alcun requisito, mentre attribuisce responsabilità penali all’articolo 157.

4. NEI CONDOMINI IN CUI L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO RIVESTE LA FUNZIONE DI COMMITTENTE, PUÒ NOMINARSI RESPONSABILE DEI LAVORI (RL)?

Qualora l’Amministratore, in virtù del mandato conferito dall’assemblea di condominio, sia il soggetto deputato alla sottoscrizione del contratto di appalto, egli assume automaticamente la posizione di garanzia, con i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal disposto combinato degli articoli 90 e 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’Assemblea di Condominio può eventualmente affidare le funzioni di Responsabile dei Lavori ad un terzo soggetto. Ciò non esonera il Committente dalle responsabilità previste.

5. COME SI EFFETTUA LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 90?

La verifica dell’idoneità tecnico professionale viene effettuata dal committente nei confronti di tutte le imprese affidatarie e le imprese esecutrici, e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII.

Pertanto, in caso di verifica nei confronti delle imprese, verranno esibiti al committente²:

² Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredata da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del TU sicurezza.

In caso di verifica nei confronti dei lavoratori autonomi, verranno esibiti al committente:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo.
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.

Il committente chiede, inoltre, alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti³.

6. COME SI EFFETTUA LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 97?

La verifica dell'idoneità tecnico professionale da parte dell'impresa affidataria nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi si effettua con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII.

Pertanto le imprese esecutrici dovranno esibire all'impresa affidataria:

³ Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del TU sicurezza.

In caso di verifica nei confronti dei lavoratori autonomi, verranno esibiti al committente:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo.
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.

7. QUALI SONO LE GRAVI VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DI CUI ALL'ART. 14?

Le gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro che costituiscono condizione per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, sono quelle di cui all'allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si rileva che l'INL con nota n. 1231/2022 del 23 febbraio, indirizzata alle sedi territoriali, al Comando Carabinieri tutela Lavoro, all'INPS e all'INAIL, l'INL, individua, quali destinatari degli interventi ispettivi, i cantieri edili che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (bonus facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o 110%).

Gli accertamenti saranno indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all'edilizia, comunque denominati.

L'Ispettorato, nella fase di prima attuazione della riforma normativa di cui al D.L. n. 146/2021 e s.m.i., evidenzia, nella medesima nota, che le irregolarità gravi in materia di salute e sicurezza (di

cui al citato Allegato I) maggiormente riscontrate hanno interessato la mancata formazione e addestramento, la mancata elaborazione del DVR e del POS e la mancata protezione da caduta nel vuoto. Particolare attenzione andrà posta anche all'uso dei ponteggi che devono avere l'autorizzazione ministeriale per poter essere utilizzati in cantiere.

Pertanto, nel corso delle verifiche, gli ispettori rivolgeranno particolare attenzione a tali aspetti. Si rileva altresì, in merito all'obbligo della formalizzazione dell'addestramento a seguito dell'entrata in vigore della Legge 215 del 17 dicembre 2021 che ha modificato il D.Lgs. 81/2008, la necessità di prevedere uno specifico Registro, anche informatizzato, nel quale annotare l'avvenuto adempimento secondo le indicazioni fornite dalla modifica normativa.

8. I BONUS IN EDILIZIA SPETTANO ANCHE IN CASO DI INSTALLAZIONE DI LINEE VITA?

I bonus riconosciuti, in generale, per l'esecuzione di interventi di recupero edilizio spettano anche per eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili; l'installazione di sistemi di sicurezza permanenti, quali i sistemi anticaduta, rientrano pertanto nelle lavorazioni complementari all'intervento principale; sarà competenza del tecnico incaricato attestare che il costo sostenuto per l'installazione di tali sistemi è strettamente correlato all'intervento oggetto dei bonus .

9. TRA I DATI CHE L'IMPRESA DEVE INDICARE NEL POS È OBBLIGATORIO INDICARE SEMPRE IL NOMINATIVO DEL PREPOSTO INDIVIDUATO?

Se il datore, tenuto conto della propria organizzazione aziendale nonché della pericolosità delle lavorazioni da effettuare, ha ritenuto di individuare uno o più preposti, è necessaria l'indicazione del soggetto o dei soggetti che svolgono la funzione di preposto all'interno del POS, al fine di una corretta redazione di quest'ultimo. Infatti, nell'allegato XV, Punto 3.2.1, del D.Lgs 81/08, tra i contenuti minimi del POS, alla lettera b) sono indicate "le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice", alle quali sono riconducibili le attività svolte dalla figura del preposto. Ove, invece, il datore abbia ritenuto, per le medesime ragioni, di poter svolgere in prima persona l'attività di vigilanza, non sarà richiesta l'indicazione del nome.

10. AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 8-BIS, NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN REGIME DI APPALTO O SUBAPPALTO, I DATORI DI LAVORO APPALTATORI O SUBAPPALTATORI DEVONO INDICARE AL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE IL PERSONALE CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI PREPOSTO. TALE OBBLIGO SUSSISTE ANCHE NEI CANTIERI?

Sì. In cantiere le imprese esecutrici devono indicare all'impresa affidataria il personale che svolge le funzioni di preposto. La mancata individuazione del preposto costituisce inottemperanza alla normativa da parte del Datore di Lavoro delle imprese (D. Lgs n. 81/2008 art.55, comma 5, lettera d), con conseguenti sanzioni penali).

11. QUALI CONSEGUENZE POTREBBE AVERE IL RISCONTRO DA PARTE DELL'ORGANO DI VIGILANZA DI EVENTUALI INADEMPIMENTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO IN CANTIERE PER I LAVORI SOGGETTI A BENEFICI FISCALI?

Le detrazioni non saranno riconosciute se non è stata effettuata la Notifica Preliminare agli enti preposti qualora sia obbligatoria (cfr. notifica preliminare nelle "Definizioni").

Le detrazioni non saranno riconosciute in caso siano state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l'agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr 445/2000) che attesta l'osservanza delle suddette norme.⁴

⁴ Decreto 18/02/98, n. 41 – Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. Articolo 4, punto d)
Agenzia delle entrate: Guida alle ristrutturazioni edilizie. Aggiornamento di luglio 2019. Punto 1.4.6

Disposizioni di sicurezza specifiche per i cantieri temporanei o mobili

(Capo I del Titolo IV del TU sicurezza)

COMMITTENTE/RL	CSP/CSE	IMPRESA AFFIDATARIA	IMPRESA ESECUTRICE
Può nominare il RL ⁵	-	-	-
Nelle fasi di progettazione dell'opera si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 ⁶	-	-	-
In presenza (anche non contemporanea) di più imprese esecutrici designa il CSP/CSE in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 ⁷	In presenza (anche non contemporanea) di più imprese esecutrici vengono designati dal Committente/RL	-	-
Nelle fasi di progettazione dell'opera prende in considerazione il PSC ed il fascicolo adattato alle	-	-	-

⁵ Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori

⁶ Nelle fasi di progettazione dell'opera si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro

⁷ In caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad euro 100.000, le funzioni di CSP sono svolte dal CSE.
La designazione del CSP/CSE non esonerà il committente/RL dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi posti in capo a tali soggetti

COMMITTENTE/RL	CSP/CSE	IMPRESA AFFIDATARIA	IMPRESA ESECUTRICE
caratteristiche dell'opera⁸ redatti dal CSP			
Qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, ha facoltà di svolgere le funzioni di CSP/CSE	Possono coincidere con committente/RL qualora essi siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 ⁹	-	-
Comunica alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi di CSP/CSE (<i>il nominativo è indicato anche sul cartello di cantiere</i>)	-	Viene a conoscenza dei nominativi del CSP/CSE	Viene a conoscenza dei nominativi del CSP/CSE
Invia la notifica preliminare e i suoi aggiornamenti a DTL, ASL (<i>e al prefetto nei lavori pubblici</i>)	-	-	-
Affigge copia della notifica presso il cantiere	-	-	-
Può prevedere nei contratti di affidamento dei lavori l'organizzazione di apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori	In presenza di due o più imprese (anche non contemporanea) il CSP, prima della richiesta di presentazione dell'offerta, redige il PSC e predisponde il fascicolo adattato alle	-	-

⁸ Il fascicolo è preso in considerazione in caso di eventuali lavori successivi sull'opera

⁹ Il CSE non può coincidere: con il datore di lavoro delle imprese esecutrici; con un dipendente delle imprese esecutrici; con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP

COMMITTENTE/RL	CSP/CSE	IMPRESA AFFIDATARIA	IMPRESA ESECUTRICE
	caratteristiche dell'opera e coordina l'applicazione di quanto disposto in merito all'obbligo del committente di integrare sicurezza e progettazione		
Riceve PSC e fascicolo dal CSP ¹⁰	Trasmette il PSC al committente/RL		
Verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavori autonomi ¹¹ in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII ^{12 13}	-	È soggetta a verifica di idoneità tecnico professionale ⁴ da parte del committente ed effettua la verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi	È soggetta a verifica di idoneità tecnico professionale ⁴
Chiede dichiarazione dell'organico medio annuo con	-	Se esecutrice:	Dichiara l'organico medio annuo con estremi delle denunce

¹⁰ Può prevedere nei contratti di affidamento dei lavori l'organizzazione di apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori

¹¹ I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza

¹² Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredata da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII

¹³ Contenuti Allegato XVII:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inherente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo

COMMITTENTE/RL	CSP/CSE	IMPRESA AFFIDATARIA	IMPRESA ESECUTRICE
estremi denunce all'INPS, INAIL e casse edili, nonché la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti		Dichiara l'organico medio annuo con estremi delle denunce all'INPS, INAIL e casse edili, nonché dichiara l'applicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti	all'INPS, INAIL e casse edili, nonché dichiara l'applicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti
Trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della predetta documentazione inerente la verifica di idoneità tecnico professionale	-	-	-
Trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare le offerte	-	Prima dell'inizio dei lavori trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi Può presentare al CSE proposte di integrazione al PSC ove	Riceve il PSC

COMMITTENTE/RL	CSP/CSE	IMPRESA AFFIDATARIA	IMPRESA ESECUTRICE
-	-	ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere	
-	-	Effettua la verifica dell'idoneità tecnico professionale di imprese esecutrici e lavoratori autonomi	È soggetta a verifica dell'idoneità tecnico professionale da parte dell'affidataria
Viene a conoscenza del nominativo o dei nominativi dei soggetti dell'impresa affidataria incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 ¹⁴	-	Indica al committente/RL almeno il nominativo o i nominativi dei soggetti incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 ⁸	Prima dell'accettazione del PSC, consulta il RLS
-	Il CSE riceve i POS delle imprese esecutrici e verifica l'idoneità	Redige il POS se esegue i lavori	Redige il POS ¹⁵ Mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori

¹⁴ Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
 2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'ALLEGATO XVII.
 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
 b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

¹⁵ I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati dalla designazione dei lavoratori incaricati alla gestione dell'emergenza.

COMMITTENTE/RL	CSP/CSE	IMPRESA AFFIDATARIA	IMPRESA ESECUTRICE
	<p>dei POS, piano complementare di dettaglio del PSC</p> <p>Durante la realizzazione dell'opera, il CSE, con opportune azioni di coordinamento e controllo, verifica l'applicazione delle disposizioni del PSC e la corretta applicazione delle procedure di lavoro</p> <p>Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al</p>	<p>Verifica la congruenza dei POS rispetto al proprio e li trasmette al CSE</p> <p>Coordina gli interventi in capo alle imprese esecutrici (misure generali di tutela e obblighi dei datori di lavoro)</p>	<p>per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori</p> <p>Tramette il POS all'impresa affidataria</p>
		<p>Verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.</p> <p>Se esegue i lavori: applica le misure generali di tutela e adempie agli obblighi di cui all'art. 96¹⁶ e attua quanto previsto nel PSC e nel piano operativo di sicurezza</p>	<p>Durante l'esecuzione dei lavori applica le misure generali di tutela e adempie agli obblighi di cui all'art. 96</p> <p>Attua quanto previsto nel PSC e nel piano operativo di sicurezza</p>

¹⁶ Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIII¹¹⁸;

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.

COMMITTENTE/RL	CSP/CSE	IMPRESA AFFIDATARIA	IMPRESA ESECUTRICE
	<p>miglioramento della sicurezza in cantiere</p> <p>Fornisce indicazioni ai lavoratori autonomi</p>		
-	Contesta in forma scritta alle imprese le inosservanze in materia di sicurezza	Ripristina quanto contestato dal CSE	Ripristina quanto contestato dal CSE
Adotta idonei provvedimenti a seguito della segnalazione del CSE in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza	Segnala le inosservanze delle imprese al committente/RL e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto	-	-
-	In caso di mancata adozione da parte del committente di provvedimenti a seguito della segnalazione, il CSE ne dà comunicazione alla ASL e DTL	-	-
-	Sospende, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica di adeguamento da parte delle imprese	Si attiva per adeguare ciò che ha causato la segnalazione di pericolo grave e imminente da parte del CSE	Si attiva per adeguare ciò che ha causato la segnalazione di pericolo grave e imminente da parte del CSE
Assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria:	-	-	-

COMMITTENTE/RL	CSP/CSE	IMPRESA AFFIDATARIA	IMPRESA ESECUTRICE
<p>corresponsione alle imprese esecutrici-subappaltatrici degli oneri di sicurezza senza alcun ribasso e controllo adeguata formazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti in materia di sicurezza di cui all'art. 97</p>			
Corrisponde i costi della sicurezza di cui all'allegato XV	Il CSE approva i costi della sicurezza che verranno liquidati dal direttore dei lavori	Corrisponde i costi della sicurezza alle imprese esecutrici, senza alcun ribasso, in relazione ai lavori affidati	Vede riconosciuti i costi della sicurezza in relazione ai lavori affidati, da parte dell'affidataria

DEFINIZIONI

cantiere temporaneo o mobile:

qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

committente:

il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nell'appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto

responsabile dei lavori (RL):

soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal d.lgs. 81/2008 smi. Nel campo di applicazione del Decreto Legislativo. n.163 del 12 aprile 2006 smi, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento

lavoratore autonomo:

persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione

Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012- Oggetto: lavoratori autonomi - attività in cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (CSP):

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (CSE):

soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale soggetto non può essere il datore di lavoro dell'impresa affidataria ed esecutrice, o un suo dipendente o il RSPP da lui designato

uomini giorno (U/G):

entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera

piano operativo di sicurezza (POS):

il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV stesso decreto.

DECRETO INTERMINISTERIALE 9 settembre 2014: Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)

impresa affidataria:

impresa titolare del contratto d'appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.

Parere del 22/07/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici sulla corretta applicazione dell'art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008 – ANCE

INTERPELLO N. 13/2014 del 11/07/2014 - Impresa affidataria articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008

impresa esecutrice:

impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane o materiali

idoneità tecnico professionale:

possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare

INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008

INTERPELLO N. 2/2014 del 13/03/2014 - Applicazione dell'art. 90, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008

piano di sicurezza e coordinamento (PSC):

elaborato, predisposto dal CSP in fase di progettazione dell'opera, in ottemperanza all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV stesso decreto. È parte integrante del contratto di appalto.

Riporta, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, la stima dei costi della sicurezza di cui al punto 4 del citato allegato XV, da non assoggettare a ribasso d'asta nelle offerte delle imprese esecutrici.

Non viene elaborato in caso di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

DECRETO INTERMINISTERIALE 9 settembre 2014: Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)

fascicolo dell'opera:

elaborato, predisposto dal CSP in fase di progettazione, i cui contenuti sono definiti nell'allegato XVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

notifica preliminare:

documento¹⁷ trasmesso, prima dell'inizio dei lavori, dal committente/RL a DTL, ASL (e prefetto nei lavori pubblici) nei seguenti casi:

- a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici;
- b) cantieri inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica ma che, per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera, ricadono nell'obbligo di trasmissione (presenza di più imprese esecutrici);
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Il committente trasmette ai medesimi soggetti eventuali aggiornamenti del documento.

DTL, ASL e prefetto trasmettono la notifica preliminare alla cassa edile territorialmente competente.

sospensione dell'attività imprenditoriale:

provvedimento degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

direttore dei lavori

per i lavori privati, è la figura professionale in possesso di specifiche competenze tecniche, nominata dal committente con il compito di controllare la rispondenza dei lavori al progetto, il regolare svolgimento dei lavori anche impartendo, a tal fine, le opportune disposizioni all'appaltatore e verificandone l'ottemperanza. La sua nomina è facoltativa salvo si tratti di opere in conglomerato *cementizio e a struttura metallica* (ai sensi dell'art. 64 DPR n. 380/2001).

Laddove venga nominato il suo nominativo dovrà essere indicato nell'ambito della modulistica per la presentazione delle relative istanze edilizie nella parte soggetti coinvolti.

Il direttore dei lavori ha precise responsabilità civili, amministrative e penali di fonte contrattuale e/o extracontrattuali.

L'attività del direttore dei lavori è regolata, in via generale, dalle norme applicabili alle prestazioni d'opera intellettuale previste dagli artt. da 2230 a 2238 del Codice civile. Tuttavia è all'interno dei

¹⁷ ALLEGATO XII - CONTENUTI

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

contratti di incarico professionale con il committente privato che sono, o dovrebbero, essere precisati in maniera più chiara possibile compiti e responsabilità.

Cfr. documento Ance dal titolo ““Appalti privati: su chi ricadono le responsabilità?” del 10/12/2021, disponibile sul portale, alla sezione Edilizia e territorio/gestione immobili

DURC

(Ora DURC ON LINE - DOL) È il documento unico che attesta la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse Edili. La validità del DOL è pari a 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica (D.M. 30.01.2015 e s.m.i).